

Analisi e commenti

Misure fiscali del “Cura Italia”: Il bonus botteghe e negozi - 1

30 Marzo 2020

Sotto forma di credito d'imposta, mira a compensare, almeno in parte, la somma spesa per il canone di locazione di un immobile rimasto in realtà inutilizzato a causa della chiusura forzata

immagine generica illustrativa image not found or type unknown

Da oggi diamo il via a una “breve serie” di *focus* sulle misure fiscali previste dal decreto Cura Italia (**decreto**

legge n. 18/2020) a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per fronteggiare gli effetti negativi dell'emergenza Coronavirus sull'economia, attraverso l'adozione di interventi mirati ad arginare le conseguenze dell'allarme sanitario.

L'intento è salvaguardare la salute dei cittadini e sostenere al tempo stesso il sistema produttivo del Paese.

Significativo l'impatto della situazione emergenziale Covid-19, ad esempio, sugli esercenti del commercio al minuto che hanno dovuto abbassare le serrande dei loro negozi. In aiuto, l'**articolo 65** del “Cura Italia” prevede a favore di esercenti attività d'impresa, soprattutto di ridotte dimensioni, per quest'anno, un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione di negozi e botteghe (immobili appartenenti alla categoria catastale C/1) pagato al mese di marzo 2020.

Botteghe chiuse, credito aperto

Il *bonus* costituisce un risarcimento parziale della spesa sostenuta dal commerciante al dettaglio per la locazione di un locale rimasto inutilizzato a causa dell'emergenza epidemiologica.

Per accedere al beneficio occorre essere titolari di un'attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico sospesa a seguito delle misure restrittive anti-coronavirus, ed essere gli intestatari del contratto di locazione del negozio (categoria catastale C/1) per il quale si chiede l'agevolazione.

Il credito d'imposta è riservato, naturalmente, alle attività ritenute “non essenziali” e, quindi,

sottoposte alla chiusura “forzata”, mentre sono escluse le attività che, in quanto “essenziali”, non hanno sospeso il servizio, come le farmacie, parafarmacie e i negozi di generi alimentari di prima necessità. In particolare, rimangono fuori le attività indicate negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo 2020.

Meglio precisare, inoltre, che l’agevolazione è circoscritta alle locazioni di botteghe e negozi, sono cioè esclusi i contratti che prevedono, oltre alla disponibilità dell’immobile, altri beni e servizi, come i contratti di affitto di rami d’azienda o altre tipologie contrattuali riguardanti i rapporti tra proprietario e locatario per i locali a uso commerciale.

Con F24 dal 25 marzo

Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. “**6914**” è il codice tributo, istituito con la **risoluzione n. 13/2020**, che gli operatori dovranno esporre nel modello di pagamento per usufruire del *bonus*.

Il beneficio è utilizzabile dallo scorso 25 marzo.

continua

di

Anna Maria Badiali

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/misure-fiscali-del-cura-italia-bonus-botteghe-e-negozi-1>